

## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

|                |   |
|----------------|---|
| (MI) LAPERTOSA | Presidente  |
| (MI) DENOZZA   | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (MI) RIZZO     | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (MI) CORNO     | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (MI) AFFERNI   | Membro di designazione rappresentativa dei clienti        |

Relatore NICOLA RIZZO

Seduta del 23/04/2024

### FATTO

Nel richiamare il reclamo, la cliente afferma: di aver stipulato un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio in data 22/6/2017; di aver estinto anticipatamente il predetto contratto in data 31/8/2021; che, in occasione dell'estinzione anticipata, veniva riconosciuto solamente un rimborso commissioni e premi per € 180,00; di aver presentato reclamo con il quale chiedeva il rimborso degli oneri non goduti, riscontrato negativamente dall'intermediario; che si rivolge all'Arbitro per chiedere il rimborso delle voci di costo indicate secondo il criterio pro rata temporis.

La cliente chiede, quindi, il rimborso di € 633,60, a titolo di oneri non maturati e la corresponsione degli interessi legali con decorrenza dal giorno dell'estinzione.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario convenuto ha affermato: che il finanziamento è stato estinto a fronte di n. 48 rate saldate per un piano di ammortamento che ne prevedeva n. 120; che la documentazione contrattuale e precontrattuale è chiara nel sancire che maturano nel corso del tempo soltanto le "commissioni di gestione" e i "costi di incasso rata", rimanendo, invece, a carico della cliente le "commissioni di attivazione", le "provvigioni per l'intermediario del credito" e l'imposta di bollo, in quanto oneri che maturano interamente al momento della sottoscrizione del contratto; che, al momento dell'estinzione, sono state ristrate a favore della cliente le commissioni di gestione; che nessun rimborso è stato effettuato per le "commissioni di attivazione", trattandosi di costi



aventi natura up front; che ha richiamato, a supporto della sua tesi, la sentenza della CGUE n. 555 del 9 febbraio 2023 e sentenza della giurisprudenza di merito; che nessun inadempimento possa essere ascritto alla banca, avendo la stessa ottemperato alle disposizioni e istruzioni impartite dal “proprio Organo di Vigilanza” nel predisporre la contrattualistica, che riporta in modo chiaro i costi applicati e la loro natura.

L'intermediario convenuto chiede, pertanto, di rigettare il ricorso e di accertare la congruità e la legittimità dei rimborsi già effettuati.

## DIRITTO

Oggetto della presente controversia è un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, stipulato in data 22/6/2017 ed estinto anticipatamente in data 31/8/2021.

Con l'art. 11-octies, comma 2, D. L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106 (pubblicata sulla G.U. n. 176 del 24.7.2021 ed entrata in vigore il successivo 25.7.2021), è stato riformulato l'art. 125 sexies TUB. La medesima legge di conversione prevede quale criterio temporale che: “Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”.

Sulla portata di tale intervento normativo, è intervenuto con la decisione n. 21676/21 il Collegio di Coordinamento ABF, esprimendo il seguente principio di diritto: “in applicazione della Novella legislativa di cui all'art. 11-octies, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo [25/7/2021], deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi recurring) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi up front). Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell'anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014”.

Con sentenza 263/22, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del succitato art. 11-octies, comma 2, D.L. n. 73/21, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia».

In particolare, la sentenza della Corte ha statuito che: “L'eliminazione della citata parte di disposizione rimuove, pertanto, l'attrito con i vincoli imposti dall'adesione dell'Italia all'Unione europea. Al contempo, il nuovo testo dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, introdotto con l'art. 11-octies, comma 1, lettera c), oltre a valere per il futuro, contribuisce a consolidare il contenuto normativo della precedente formulazione dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, in senso conforme alla sentenza Lexitor”.

Il contratto oggetto della presente controversia è stato sottoscritto in data 22/6/2017, pertanto prima del 25 luglio 2021 (data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 73/21). In base agli orientamenti condivisi dai Collegi ABF dopo la sentenza n. 263/2022 della Corte Costituzionale, per i contratti di credito al consumo stipulati ante 25 luglio 2021 trova applicazione l'originario art. 125 sexies TUB, come interpretato alla luce della sentenza Lexitor. Pertanto, in continuità con l'orientamento stabilito con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/2019, richiamata espressamente dalla sentenza



della Consulta che ne ha osservato la conformità alla Sentenza “Lexitor”, e con gli orientamenti pure precedentemente condivisi: per i costi recurring, si utilizza il criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso); per quelli up front, in assenza di una diversa previsione pattizia, vale il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi).

Sulla base degli orientamenti espressi dai Collegi ABF, le clausole del contratto oggetto della presente controversia devono essere così classificate: Commissioni di attivazione - Up front.

Secondo gli orientamenti di recente condivisi tra i Collegi per i contratti stipulati ante 25 luglio 2021 – in assenza di diversa pattuizione contrattuale – applicando ai costi recurring il criterio pro rata temporis e ai costi up front il criterio della c.d. “curva degli interessi” (in continuità con la Decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19), tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, si ottiene il seguente risultato:

Dati di riferimento del prestito

|                              |             |  |        |
|------------------------------|-------------|--|--------|
| Importo del prestito         | € 18.373,55 | Tasso di interesse annuale                       | 7,70%  |
| Durata del prestito in anni  | 10          | Importo rata                                     | 220,00 |
| Numero di pagamenti all'anno | 12          | Quota di rimborso pro rata temporis              | 60,00% |
| Data di inizio del prestito  | 01/09/2017  | Quota di rimborso piano ammortamento - interessi | 39,70% |

| rate pagate                | 48 | rate residue | 72 | Importi  | Natura onere | Percentuale di rimborso | Importo dovuto | Rimborsi già effettuati | Residuo |
|----------------------------|----|--------------|----|----------|--------------|-------------------------|----------------|-------------------------|---------|
| Oneri sostenuti            |    |              |    |          |              |                         |                |                         |         |
| Commissioni di attivazione |    |              |    | 1.056,00 | Upfront      | 39,70%                  | 419,20         |                         | 419,20  |
| Totale                     |    |              |    | 1.056,00 |              |                         |                |                         | 419,20  |

L'importo totale da rimborsare, da arrotondare a € 419,00, non corrisponde a quanto domandato dalla cliente (€ 633,60) in quanto questa applica il criterio del pro rata temporis a tutte le voci di costo.

### PER QUESTI MOTIVI

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 419,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
FLAVIO LAPERTOSA